

* **40. 06.** (ex 37. 06.) Colasio, Grignafini, Bimbi, Tocci, Martella, Sasso, Volpini, Carra, Capitelli, Chiaromonte, Michele Ventura, Pinza, Morgando, Nicola Rossi, Maurandi, Penacchi, Pistone, De Franciscis.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. (Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo e ambiente per le piccole medie imprese). — 1. Alle piccole e medie imprese è concesso un credito di imposta nella misura massima del 75 per cento delle spese di ricerca, sviluppo e ambiente, per l'ideazione e la sperimentazione di prodotto e la creazione di campionari, sostenute a decorrere dall'esercizio 2003 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti a valere sul fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che, a tal fine, è incrementato di 60 milioni di euro.

2. Gli investimenti devono riguardare spese effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.

3. L'agevolazione è concessa tenuto conto della disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo e l'ambiente.

4. Qualora all'atto della domanda dell'impresa non siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l'agevolazione è concessa a fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell'esercizio cui la domanda stessa si riferisce.

5. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

40. 037 (ex 33.06. parte ammissibile) Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese). — 1. All'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole « che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195 primo comma del codice civile », aggiungere le seguenti: « artigianale e di servizio »;

b) al comma 4, sono soppresse le parole: « nei limiti dello stanziamento di bilancio »;

c) al comma 7, le parole: « lire 90 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 104 milioni di euro ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

40. 036 (ex 33. 05 e 3200-bis/X/33.02 parte ammissibile) Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. — (Misure per il trasferimento tecnologico alle imprese). — 1. In aggiunta alle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui alla legge 448 del 1998, sono stanziati 200 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 destinati al finanziamento del fondo rotativo per l'innovazione tecnologica. Detti importi sono finalizzati al rifinanziamento delle misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono incrementati, a far data dal 1° gennaio 2003, nella misura del 30 per cento. La percentuale di cui alla lettera b) dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata, a far data dal 10 gennaio 2003, al 75 per cento.

3. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 75 per cento del volume degli investimenti in formazione e sviluppo di professionalità qualificate per supportare la crescita del trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'ambito della ricerca scientifica a quello della ricerca applicata a fini di sfruttamento commerciale da parte dell'impresa, realizzati dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003. I criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente comma sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le attività produttive.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **40. 051** (ex 44. 0180.) Morgando, Nicola Rossi, Bimbi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Paola Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Antonio Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. — (*Misure per il trasferimento tecnologico alle imprese*). — 1. In aggiunta alle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui alla legge 448 del 1998, sono stanziati 200 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 destinati al rifinanziamento del fondo rotativo per l'innovazione tecnolo-

gica. Detti importi sono finalizzati al rifinanziamento delle misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449 sono incrementati, a far data dal 1° gennaio 2003, nella misura del 30 per cento. La percentuale di cui alla lettera b) dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata, a far data dal 10 gennaio 2003, al 75 per cento.

3. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 75 per cento del volume degli investimenti in formazione e sviluppo di professionalità qualificate per supportare la crescita del trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'ambito della ricerca scientifica a quello della ricerca applicata a fini di sfruttamento commerciale da parte dell'impresa, realizzati dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003. I criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente comma sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le attività produttive.

Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- **40. 052** (ex 44. 0182.) Letta, Ruggero, Ladu.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. (*Disciplina dei confidi*). — 1. Allo scopo di riformare l'attuale disciplina dei consorzi e delle società consortili, anche in forma cooperativa, che esercitano l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese ai finanziamenti e al capitale di rischio, successivamente denominati « confidi », operanti prevalentemente nei confronti delle piccole e medie imprese consorziate o socie, con provvedimento del Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle fi-

nanze sono stabiliti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuovi principi e criteri direttivi intesi a:

a) favorire l'evoluzione dei confidi verso forme organizzative, strutture patrimoniali e tipologie di garanzia in linea con le mutazioni del mercato del credito e delle norme a esso applicabili, nonché con le nuove esigenze delle piccole e medie imprese di reperimento dei finanziamenti e del capitale di rischio;

b) riconoscere la specificità del fenomeno della garanzia collettiva consentendo, secondo i criteri di seguito indicati e nel rispetto dei principi del vigente ordinamento bancario e creditizio, l'utilizzazione dei modelli di banca di credito cooperativo e di intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

c) consentire, nel caso di utilizzazione del modello di banca di credito cooperativo, che la zona di competenza territoriale sia stabilita nello statuto sulla base di specifici criteri fissati dalla Banca d'Italia;

d) prevedere, nel caso di intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale tenuto ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che la Banca d'Italia possa eventualmente stabilire requisiti patrimoniali specifici per l'iscrizione nell'elenco;

e) consentire ai confidi che adottano uno dei modelli sopra indicati di imputare al capitale sociale i fondi rischi, anche se costituiti da contribuzioni dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici;

f) confermare ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto il vigente regime agevolativo applicabile ai confidi, prevedendo tuttavia che i confidi siano considerati sotto il profilo formale enti commerciali; prevedere la neutralità

ai fini delle imposte sui redditi delle trasformazioni e delle fusioni indicate nella lettera g);

g) prevedere che i confidi possano effettuare trasformazioni e fusioni con altri confidi comunque costituiti e che le società cooperative le quali divengono società consortili o consorzi di garanzia collettiva dei fidi non siano soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

2. La garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è concessa esclusivamente come contro garanzia di quella « a prima richiesta » prestata dai confidi e da altri fondi di garanzia su finanziamenti e partecipazioni al capitale effettuati da banche e soggetti operanti nel settore finanziario nei confronti di piccole e medie imprese; la contro garanzia del fondo è concessa « a prima richiesta » ed è escutibile, in caso di inadempimento dell'impresa affidata, a semplice richiesta del confido o del fondo di garanzia che ha pagato il debito garantito, ovvero direttamente su domanda delle banche o degli altri soggetti finanziatori nel caso di mancato pagamento in garanzia.

3. Al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le cui risorse sono conservate in forma unitaria, è destinata una dotazione aggiuntiva di 50 milioni di euro annui nel triennio 2003-2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

40. 07. (ex 37. 08.) Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. — 1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:

« 2. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 può essere concessa agli inter-

mediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'Albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del Fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 è prestata in via esclusiva nelle forme di controgaranzia e di co-garanzia a favore dei soggetti individuati nel presente comma. Per le finalità di cui al presente comma è assegnata, per l'anno 2003, la somma di 50 milioni di euro da destinare ad integrazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

40. 010. (ex 37. 019. nuova formulazione) Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Giacchino Alfano, Giudice, Verdini, Zorzato, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. (Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali). — 1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Una quota non inferiore al 30 per cento delle riserve annuali del FIT (Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica) è destinata al cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali. ».

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede annualmente, con apposito decreto da emanarsi entro il 31 maggio, a definire la percentuale di risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai programmi di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede altresì all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e micro-criminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali, e alla corrispondente ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;

b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalità locali.

* **40. 019.** (ex 37. 01.) Alberto Giorgetti, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. (Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali). — 1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Una quota non inferiore al 30 per cento delle riserve annuali del FIT (Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica) è destinata al cofinanziamento di programmi regionali di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali. ».

2. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede annualmente, con apposito decreto da emanarsi entro il 31 maggio, a definire la percentuale di risorse del Fondo di cui al comma 1 da destinare ai programmi di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.

3. Il decreto di cui al comma 2 prevede altresì all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana a danno delle piccole e medie imprese commerciali, e alla corrispondente ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;

b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalità locali.

* **40. 015** (ex 3200-bis/X/37. 01) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. (Fondo per gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali). — 1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di promuovere e sostenere gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali, a tutela e protezione delle persone e dei beni strumentali dai rischi derivanti da atti illeciti compiuti da terzi, è istituito, con apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, il « Fondo per gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali », di seguito denominato « Fondo », destinato al cofinanziamento degli incentivi finanziari a tal fine disposti da leggi o provvedimenti adottati da regioni, comuni, province e città metropolitane, a favore delle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, come individuate annualmente dal decreto di cui al comma 4.

2. Il Fondo cofinanzia gli incentivi di cui al comma 1 attraverso un contributo a fondo perduto dello Stato pari al 40 per cento dell'investimento effettuato, aggiuntivo rispetto agli incentivi disposti dalla relativa legge o provvedimento.

3. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 50 milioni di euro per l'anno 2003 e 50 milioni di euro per l'anno 2004.

4. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede annualmente, a decorrere dall'anno 2003, con apposito decreto da emanarsi entro il 31 maggio, all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana, in particolare a danno delle piccole e medie imprese commerciali, e alla corrispondente ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi

regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;

b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalità locali.

5. Il decreto di cui al comma 4 stabilisce altresì le modalità di accesso delle regioni ai finanziamenti del Fondo, nonché le forme di erogazione dei finanziamenti stessi.

6. Le risorse del Fondo non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono riassegnate in entrata del bilancio dello Stato per l'anno successivo, con imputazione all'unità previsionale di base corrispondente al Fondo, in aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 50.000;

2004: + 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

40. 08. (ex 37. 011) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. (Fondo per gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali). — 1. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di promuovere e sostenere gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali, a tutela e protezione delle persone e dei beni strumentali dai

rischi derivanti da atti illeciti compiuti da terzi, è istituito, con apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, il « Fondo per gli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali », di seguito denominato « Fondo », destinato al cofinanziamento degli incentivi finanziari a tal fine disposti da leggi o provvedimenti adottati da regioni, comuni, province e città metropolitane, a favore delle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, come individuate annualmente dal decreto di cui al comma 4.

2. Il Fondo cofinanzia gli incentivi di cui al comma 1 attraverso un contributo a fondo perduto dello Stato pari al 40 per cento dell'investimento effettuato, aggiuntivo rispetto agli incentivi disposti dalla relativa legge o provvedimento.

3. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 50 milioni di euro per l'anno 2003 e 50 milioni di euro per l'anno 2004.

4. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, provvede annualmente, a decorrere dall'anno 2003, con apposito decreto da emanarsi entro il 31 maggio, all'individuazione delle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità urbana, in particolare a danno delle piccole e medie imprese commerciali, e alla corrispondente ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sulla base dei seguenti criteri:

a) la sussistenza e l'eventuale natura ed entità degli incentivi disposti da leggi regionali e/o da provvedimenti adottati da province, comuni e città metropolitane, per il sostegno agli investimenti in sicurezza delle piccole e medie imprese commerciali;

b) la densità di popolazione delle aree interessate dagli incentivi;

c) gli indici di criminalità locali.

5. Il decreto di cui al comma 4 stabilisce altresì le modalità di accesso delle

regioni ai finanziamenti del Fondo, nonché le forme di erogazione dei finanziamenti stessi.

6. Le risorse del Fondo non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono riassegnate in entrata del bilancio dello Stato per l'anno successivo, con imputazione all'unità previsionale di base corrispondente al Fondo, in aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'Economia e delle Finanze voce: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

40. 014. (ex 3200-bis/X/37. 02) Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. — 1. Gli interventi di promozione industriale di cui all'articolo 5 del decreto legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese alle aree, ammesse alla deroga di cui all'articolo 87, comma 3 lettera a) del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, interessate dalla crisi del settore automobilistico e chimico.

40. 020. (ex 37. 017.) Savo, Collavini, Tarantino, Gioacchino Alfano, Patria, Perlini, Gigli.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. — 1. Al fine di assicurare alle regioni, che hanno ottenuto il riconoscimento relativo all'istituzione di propri organismi pagatori o che stipulano convenzioni operative con l'organismo pagatore nazionale, le risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento delle funzioni relative loro conferito, netta gestione dei fondi riguardanti al FEOGA-GARANZIA, è autorizzata per ogni anno dal 2002 una spesa di 22 milioni di euro da devolvere all'apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere ripartito tra le regioni stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento Agenzie fiscali, apportare la seguente variazione:

2003: — 22.000;

2004: — 22.000;

2005: — 22.000.

40. 021. (ex 37. 016.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. — 1. La sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita per gli interventi a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è integrata con uno stanziamento

di 30 milioni di euro per le attività previste dalle lettere a), e c) del comma 4 del medesimo articolo.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 30.000;

2004: — 30.000;

2005: — 30.000.

40. 09. (ex 37. 018. nuova formulazione) Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Gioacchino Alfano, Giudice, Verdini, Zorzato, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è istituito il fondo di rotazione per gli enti impegnati nella stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili. Al fondo possono accedere gli enti locali al fine di acquisire risorse finalizzate all'assunzione in pianta organica a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili; all'acquisizione di quote di società miste a partecipazione prevalente di lavoratori socialmente utili; all'acquisizione di risorse per finanziare progetti affidati a società miste a prevalenza di lavoratori socialmente utili e a partecipazione pubblica. La restituzione delle risorse attinte, con un tasso di interesse comunque non superiore allo 0,5 per cento ha corso a partire dal ventesimo anno successivo alla loro acquisizione.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

40. 011. (ex 44. 0428) Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Mascia.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. (ConSORZI per lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese). — 1. A valere sulle risorse dei fondi di cui all'articolo 40, i Ministri competenti disciplinano con propri decreti l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico di specifici settori di attività imprenditoriale per i settori caratterizzati da presenza diffusa di piccole imprese, che devono avere quali loro finalità la ricerca e l'innovazione tecnologica, la promozione, in Italia e all'estero, dei prodotti o dei servizi, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti, allo scopo di garantire la qualità dei prodotti o dei servizi offerti dal settore di attività interessato.

2. I singoli consorzi per lo sviluppo economico sono istituiti su richiesta ed in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato. Ai consorzi aderiscono tutte le imprese che esercitano la propria attività utilizzando i codici di attività, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, individuati dal decreto istitutivo di ciascun consorzio. Il decreto istitutivo di ciascun consorzio può prevedere la partecipazione delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato, determinandone le modalità.

3. I consorzi per lo sviluppo economico hanno personalità giuridica di diritto privato, non hanno fini di lucro e sono retti da statuti, approvati con decreto del Ministro competente, che devono assicurare la più ampia partecipazione, diretta o delegata, delle imprese consorziate. I consorzi per lo sviluppo economico provvedono ai mezzi finanziari per il raggiungimento dei fini istituzionali con i proventi delle attività, i contributi dei consorziati e la gestione patrimoniale del fondo consortile. La misura dei contributi annui posti a carico dei consorziati non può eccedere lo 0,20 per cento del volume di affari dichiarato dal consorzio stesso, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il decreto istitutivo di ogni singolo consorzio per lo sviluppo determina la misura della quota

di adesione a carico dei consorziati; la quota di adesione ed i contributi versati sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito.

4. Gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi per lo sviluppo economico nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche nel caso di scioglimento dei consorzi.

5. Lo scioglimento di un consorzio per lo sviluppo economico può essere deliberato dall'assemblea straordinaria del consorzio stesso o stabilito con apposito decreto dal Ministro competente. L'eventuale patrimonio residuo, risultante dalla liquidazione del consorzio, è devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

40. 012. (ex 3200-bis/X/37. 04) Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia.

(A.C. 3200-bis – Sezione 6)

**ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 41.

(Interventi ferroviari).

1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il « Sistema alta velocità/alta capacità », anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico dello Stato

l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del « Sistema alta velocità/alta capacità ».

2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del « Sistema alta velocità/alta capacità », il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del « Sistema alta velocità/alta capacità ».

4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del « Sistema alta velocità/alta capacità » sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI
LEGGE

ART. 41.

(Interventi ferroviari).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: prioritariamente.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Infrastrutture Spa destina una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 al potenziamento ed ammodernamento della linea ferroviaria Messina-Palermo.

41. 1 (ex 38. 7). Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il Sistema alta velocità/alta capacità, anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato con le seguenti: per il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria nazionale.

41. 2 (ex 38. 8). Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: /alta capacità aggiungere le seguenti: e per il recupero di tratte ferroviarie dismesse di cui sia stata riconosciuta la prioritaria rilevanza da parte degli enti territoriali preposti.

41. 3 (ex 38. 6). Fanfani.

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

41. 4 (ex 38. 4). Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

41. 5 (ex 38. 3). Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Realacci, Lion, Reduzzi, Iannuzzi, Vernetti, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 41.15
DELLA COMMISSIONE

Sostituire le parole: può essere destinata con le parole: è destinata.

0. 41. 15. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, può essere destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 29 novembre

1984, n. 798, con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dalle relative ordinanze di protezione civile.

41. 45. La Commissione.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 41.16
DELLA COMMISSIONE

Sopprimere i commi 5-bis e 5-ter.

0. 41. 16. 1. Russo Spina, Giordano.

Al comma 5-bis, sopprimere le parole: in essere.

0. 41. 16. 2. Boccia, Molinari, Lettieri.

Sopprimere il comma 5-ter.

***0. 41. 16. 6.** Alberta De Sinone, Innocenti.

Sopprimere il comma 5-ter.

***0. 41. 16. 7.** Russo Spina, Giordano.

Al comma 5-ter, primo periodo, sostituire le parole: significativi avanzamenti con le seguenti: almeno il 50 per cento dei piani di avanzamento dei lavori.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 41. 16. 3. De Franciscis.

Al comma 5-ter, secondo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.

0. 41. 16. 4. Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 5-quater, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

0. 41. 16. 5. Boccia, Molinari, Lettieri.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

« 5-bis. Al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, è nominato, con decreto del Ministro delle attività produttive, un commissario *ad acta* che provvede alla realizzazione in regime di concessione di ogni ulteriore intervento funzionalmente necessario al completamento del programma, le cui opere siano state già individuate e la cui progettazione già affidata alla data del 28 febbraio 1991. Il commissario provvede altresì alla realizzazione degli interventi resi necessari da eventi naturali eccezionali e riferiti ad opere non ancora consegnate in via definitiva al destinatario finale, nonché alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione.

5-ter. Sono revocate le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità, finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, i cui lavori alla data del 31 dicembre 2001 non abbiano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni. Il commissario, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere suddette con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e ne cura l'esecuzione.

5-quater. Il commissario, nel dare avvio alle attività di cui ai commi 5-bis e 5-ter valuta l'onere derivante dal loro completamento e ne informa il CIPE per l'individuazione delle risorse finanziarie, d'intesa con le regioni destinatarie degli interventi e a valere sui trasferimenti ad esse assegnati. All'onere per il compenso del commissario e per il funzionamento della struttura di supporto composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive per un massimo di

300.000 euro all'anno, si farà fronte a valere sulle disponibilità del Ministero delle attività produttive di cui alla contabilità speciale 1728, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del predetto Ministero ».

41. 16. (Nuova formulazione). La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È sospesa la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Novara-Torino. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per il potenziamento ed il miglioramento della rete ferroviaria della regione Piemonte, nonché per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci ed alla contestuale riduzione del trasporto delle merci su gomma, in particolare attraverso i valichi alpini.

41. 6 (ex 38. 9). Pecoraro Scanio, Cima, Zanella, Boato, Cento, Bulgarelli, Lion.

Al comma 4, sopprimere la parola: prioritariamente.

41. 7 (ex 38. 5). Pasetto, Lusetti, Tuccillo, Giachetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Per il concorso al finanziamento dell'elettrificazione ed ammodernamento da parte delle FF.SS. della tratta ferroviaria Reggio Calabria-Taranto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a contrarre limiti di impegno quindicennali per 20 milioni di euro a decorrere dal 2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

41. 8 (ex 38. 1). Meduri, Oliverio, Minniti, Bova, Loiero, Pappaterra, Camo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Per il completamento degli interventi relativi al raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina e della linea ferroviaria Messina-Catania-Siracusa è autorizzata, per il triennio 2003-2005 la spesa complessiva di euro 2,3 miliardi, così ripartita (Milioni di euro):

tratta Castelbuono-Patti:

2003: 100;
2004: 350;
2005: 1.300.

tratta Messina-Siracusa:

2003: 150
2004: 400
2005: - .

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

41. 9 (ex 38. 15). Burtone, Enzo Bianco, Cardinale, Mattarella, Piscitello, Cusumano, Finocchiaro, Lumia.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Disposizioni in materia di ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999).

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione dell'effettivo fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di Monitoraggio,

istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare l'effettiva destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il DPCM del 16 novembre 2000, è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in

considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000, in cui siano parti le società subentrate, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da RFI SpA e Trenitalia SpA, che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2003, e 35 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della effettiva riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle effettive necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000, e alla realizzazione del collegamento Volla-

Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana Srl, stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 milioni di euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da RFI SpA. e TRENITALIA SpA.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10, destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia, da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni, saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri ge-

stionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi ».

Seguono compensazioni gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.

◦ **41. 01** (ex 38. 05. e 38. 02). Pasetto, Lusetti, Tuccillo, Giachetti, Cusumano, Pisicchio, Ostilio, Pepe Luigi, Potenza, Mastella, Mazzocchi.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999).

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione dell'effettivo fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di Monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare l'effettiva destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il DPCM del 16 novembre 2000, è

incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000, in cui siano parti le società subentrate, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da RFI SpA e Trenitalia SpA, che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'ar-

ticolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro, di cui 5 milioni per l'anno 2003, e 35 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della effettiva riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle effettive necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000, e alla realizzazione del collegamento Volla-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana Srl, stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui

finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999, e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 milioni di euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da RFI SpA. e TRENITALIA SpA.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10, destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia, da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni, saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi ».

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo.

○ **41. 03** (ex 38. 06). Zanella.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Interventi sulla rete ferroviaria nazionale).

Per l'ammodernamento della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2003-2005.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

41. 04 (ex 38. 03). Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Boccia, Potenza.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Interventi sulla rete ferroviaria).

Per l'ammodernamento della rete ferroviaria Sicignano-Lagonegro sono stanziati nel triennio 2003-2005, 10 milioni di euro per ciascun anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

41. 05 (ex 38. 04). Luongo, Molinari, Adduce, Lettieri, Boccia, Potenza.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

Al fine di razionalizzare le misure riguardanti il trasporto pubblico su ferro, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, come modificato dall'articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166 si applicano esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico locale su gomma.

41. 06 (ex 38. 014). Duca, Raffaldini, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.